



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053583768 - Fax 053585243

moic81900n@istruzione.it - moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

San Felice S.P.

CIG :Z78336A8C1

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa MARIA PAOLA MAINI, dirigente scolastico pro tempore, nata a RAVENNA (RA) il 04/12/1956, e domiciliato per la sua carica presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO, codice fiscale 82003010368

E

La FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI con sede a Mirandola (Mo) in Via Fermi 3 , partita Iva n. 03248520367

PREMESSO

-che tra l'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro e la Fondazione Scuola di Musica c. e C. Andreoli, a seguito di delibera Consiglio di istituto nr. 25 del 29-6-2020 è stata stipulata, con validità sino a tutto il mese di giugno 2025, una convenzione per lo svolgimento di percorsi didattici di pedagogia musicale;

-che il Piano dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2021/2022 prevede *la realizzazione del progetto* :
"PROPEDEUTICA MUSICALE " per la scuola dell'infanzia

Classi partecipanti:

PLESSO MONTESSORI

€ 26,00 X 93 ALUNNI = € 2.418,00

PLESSO MARTINI

€ 26,00 X 64 ALUNNI = € 1.664,00

TOTALE € 4.082,00

-che l'art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica ;

- che la FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C.e G. ANDREOLI ha individuato le figure in possesso delle competenze professionali richieste dal progetto suddetto;
Vista la determina prot. ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Istituto Comprensivo di San Felice Sul Panaro conferisce alla FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla FONDAZIONE SCUOLA di

Musica C. e G. ANDREOLI nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

Art.3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività che la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, fornendo, al Committente stesso, tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'Esperto Esterno il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con la scuola ed il cui onere sarà a totale carico del professionista).

A conclusione dell'incarico il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati acquisiti.

La FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Scuola relative alla sicurezza del luogo di lavoro.

Art.4 – DURATA DELL'INCARICO

La prestazione dovrà essere resa dal 13 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 (DATA SOGGETTA AD EVENTUALE VARIAZIONE);

Art.5- CORRISPETTIVO:

Per l'opera che la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI renderà, viene stabilito un compenso di € 4.082,00 onnicomprensivo. Esso verrà corrisposto previa presentazione di Fattura elettronica.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE:

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio vitto e alloggio anche se afferenti il presente contratto.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI e gli eventuali collaboratori di cui si può avvalere dovranno avere copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Durante le attività di insegnamento il prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli art. 2043- 2047 –2048 del c.c., nonché all'art. 61 legge 11.7.80 n. 312 fermo restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l'intervento dell'esperto.

Art. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto , dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

Art.9 – TRATTAMENTO DATI

*Si ricorda altresì che, per il trattamento dei dati degli alunni , l'esperto dovrà attenersi alla Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs.30/06/2003 n. 196 di cui si allega copia

* Per il trattamento dei dati personali degli esperti l'amministrazione si atterrà all'Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 D lgs. 30/6/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto .

Art.10- CONTROVERSIE

In caso di controversie il foro competente è quello di MODENA e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI .

Art. 11 – ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte contraente per accettazione e conferma

Art. 12 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto .

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile .

Art. 13- ACCERTAMENTO REQUISITI AUTOCERTIFICATI

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E' PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE E NEI LIMITI DELL'UTILITA' RICEVUTA, L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, IN ALTERNATIVA, L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Maria Paola Maini)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Per la **FONDAZIONE SCUOLA di Musica**

C. e G. ANDREOLI

(Mirco Besutti)